


V.° per impedimento degli Ufficiali
Giudiziari si richiede al Sig. Conciliatore
in sede a provvedervi a mezzo del
messo di conciliazione.

Cagliari, li **13 FEB. 1995**

Il Presidente della Corte

Me. F. to illeg.



DECRETO N° 12

IN DATA 10 FEB. 1995

I L S I N D A C O

ATTESO che il Comune di Elmas deve realizzare i lavori di
"Costruzione di un Impianto Sportivo" e pertanto si rende
opportuno procedere alla occupazione temporanea di
urgenza, preordinata alla acquisizione definitiva di
alcuni immobili siti nel territorio di questo Comune;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 del 15
Dicembre 1994, così come rettificata con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 3 del 31.01.1995, con la quale si
approva il piano finanziario ed il piano economico
finanziario dell'opera ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 737 del 15
Dicembre 1994 con la quale si approva il progetto per la
"Costruzione di un Impianto Sportivo", dichiarando l'opera
di pubblica utilità nonchè indifferibile ed urgente, e
contestualmente si stabiliscono i termini prescritti
dall'articolo 13 della Legge n° 2359 del 25 Giugno 1865;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 23 del 24 Gennaio 1995 con la quale si stabilisce di procedere alla acquisizione degli immobili occorrenti per la attuazione dell'intervento di cui trattasi, mediante espropriazione e previo espletamento della procedura d'urgenza e si dà mandato al Sindaco per la predisposizione degli atti necessari ad attivare la procedura espropriativa d'urgenza per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di **"Costruzione di un Impianto Sportivo"**;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n° 1 del 3 Gennaio 1978;

ATTESO che rientrando l'intervento in argomento in una delle categorie previste dall'articolo 23 della Legge Regionale 11 Ottobre 1985, n° 23, la competenza del Presidente della Giunta Regionale Sarda, ad adottare il provvedimento di occupazione d'urgenza, è delegata, ai sensi dell'art. 23 della sopracitata Legge Regionale n° 23/1985, al Sindaco del Comune del territorio nel quale sono siti gli immobili espropriandi;

VISTA la Legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità, n° 2359 del 25 Giugno 1865;

VISTA la Legge n° 10 del 28 Gennaio 1977;

VISTA il decreto legge n° 333/1992 convertito nella legge n° 389 dell'8 Agosto 1992 articolo 5/bis;

VISTO l'articolo 3 - 2° comma, della Legge n° 1 del 3 Gennaio 1978;

VISTO l'art. 23 della Legge Regionale n° 23 dell'11 Ottobre 1985;

VISTO il D.P.R. 22 Maggio 1975, n° 480, articolo 14, modificato dal D.P.R. 7 Giugno 1979, n° 260;

D E C R E T A

1) Il Comune di Elmas, per l'esecuzione dei lavori in premessa citati, è autorizzato ad occupare d'urgenza, in vista della espropriazione definitiva, dei seguenti beni immobili, siti nel territorio del Comune medesimo, quali risultano indicati nella planimetria che si allega al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale

distinti in catasto:

F. 7 Mapp. n° 58 di Ha 00.85.41

F. 7 Mapp. n° 61 di Ha 03.03.68

ditta proprietaria: Consorzio ortofrutticolo del Campidano -
Superficie complessiva da occupare Ha 03.89.09

2) Il presente provvedimento perderà efficacia ove l'occupazione concessa non venga eseguita, mediante l'immissione in possesso, nel termine di tre mesi dalla data della sua emanazione.

3) L'occupazione può essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso, a condizione che nel corso di tale quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato, ai

sensi dell'articolo 13 della legge n° 2359 del 25 Giugno 1865,
con il provvedimento in premessa citato, dichiarante l'opera
di che trattasi, di pubblica utilità, urgente ed
indifferibile.

O R D I N A

- 1- A) Il Comune di Elmas, notificherà nelle forme previste per gli atti processuali civili, copia del presente provvedimento unitamente all'avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui il Comune medesimo si immetterà nel possesso degli immobili in cui è autorizzata l'occupazione, redigendo, contestualmente i relativi stati di consistenza in contraddittorio con i proprietari, fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.
- B) La notifica dei predetti atti dovrà essere effettuata almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la immissione in possesso degli immobili di cui è autorizzata l'occupazione d'urgenza.
- C) Almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la immissione in possesso, il relativo avviso di cui alla precedente lettera A), dovrà essere affisso all'Albo del Comune di Elmas;

2- A) Contestualmente alla immissione in possesso ed in concomitanza con la redazione del relativo verbale, dovranno essere redatti a cura del Comune di Elmas, in contraddittorio con i proprietari, fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, gli stati di consistenza degli immobili di cui, con il presente provvedimento, è autorizzata l'occupazione d'urgenza.

B) In assenza dei proprietari, gli stati di consistenza, dovranno essere redatti con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti del Comune di Elmas.

3- Il Comune di Elmas, formati gli stati di consistenza, trasmetterà copia autenticata degli stessi, all'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio, richiedendo direttamente allo stesso, la determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza, che verrà determinata ai sensi di legge.

4- L'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio, provvederà:

A) a determinare l'indennità annua di occupazione d'urgenza ai sensi di legge;

B) a comunicare direttamente al Comune di Elmas, ed al Presidente della Giunta Regionale, l'ammontare di detta indennità.

5- Il Comune di Elmas, da parte sua:

A) notificherà, nelle forme previste per gli atti processuali civili, l'ammontare dell'indennità annua, determinata dall'U.T.E., per l'occupazione d'urgenza;

- B) a far data dal giorno di immissione in possesso, sino alla data di acquisizione definitiva, provvederà, alla fine di ogni anno, mese o frazione di mese di occupazione, al pagamento diretto agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, dell'indennità che sia stata accettata;
- C) provvederà, in caso di mancata accettazione, al deposito dell'indennità stessa nella competente Cassa Depositi e Prestiti, a favore degli aventi diritto.

Elmas, li 10 FEB. 1995



IL SINDACO
(Dr. Antonio Asunis)

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the Mayor.